Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di due autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti compreso il conducente.

Allegato alla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Generali n. [numero] del [data].

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

VISTI:

- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2009 del 31 maggio 1994;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il D.Lgs. n. 82/2005;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- il Regolamento (UE) 2016/679
- il D.Lgs. n. 196/2003, nel testo vigente;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'esercizio di noleggio con conducente fino a nove posti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23 ottobre 2007 e approvato dalla Giunta Provinciale di Parma con deliberazione n. 134 del 21 febbraio 2008, in particolare gli artt. 3, 4 e da 7 a 16;

IN ESECUZIONE della deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 29/10/2026, relativa alla messa a bando delle due autorizzazioni residue del contingente comunale, e della determinazione n. [numero] del 30/10/2026, di approvazione del presente bando e del modello di domanda (Allegato A);

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura fino a nove posti, compreso il conducente, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 1 - Oggetto e limiti dell'assegnazione

Le autorizzazioni corrispondono alle due disponibilità residue del contingente comunale di quattro autorizzazioni. Ciascuna autorizzazione è riferita a un solo veicolo. Ogni candidato presenta una sola domanda e può conseguire una sola autorizzazione in questa procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento comunale.

È consentita la partecipazione di chi sia già titolare di autorizzazioni NCC, nei limiti di legge. Al momento del rilascio non è ammesso il cumulo della licenza taxi con l'autorizzazione NCC mediante autovettura, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 21/1992.

Articolo 2 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

La domanda è presentata dalla persona fisica cui sarà intestata l'autorizzazione, ferma la possibilità di esercizio in forma singola o associata e di conferimento nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 21/1992 e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento comunale. Non sono ammesse domande autonome della società o del consorzio che sostituiscano quella del candidato persona fisica, né duplicazioni della candidatura in diversa veste.

Può partecipare anche la persona fisica non ancora costituita in impresa: gli adempimenti per l'esercizio dell'attività devono essere completati nei termini previsti dal presente bando.

Alla scadenza per la presentazione delle domande il candidato deve:

– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadino di altro Stato extra UE munito di un titolo di soggiorno che consenta l'esercizio dell'attività autonoma e ammesso all'attività in base alla normativa vigente (il candidato indica nella domanda la tipologia e gli estremi del titolo di soggiorno, ai fini della verifica da parte dell'ufficio).

– essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, nella sezione pertinente al servizio mediante autovettura, presso la competente Camera di commercio; è ammessa l'iscrizione in un analogo elenco di un Paese dell'Unione europea ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento, previa verifica del titolo e degli eventuali riconoscimenti necessari;

- essere in possesso della **Patente B** in corso di validità e del **Certificato di Abilitazione Professionale (estensione KB)**, rilasciato dalla Motorizzazione Civile previo superamento di un esame specifico o del titolo equivalente legalmente riconosciuto, necessari per il servizio mediante autovettura, in corso di validità;

– possedere l'idoneità fisica allo svolgimento del servizio, attestata dalla certificazione medica prevista dall'art. 12, comma 1, del regolamento, da allegare senza indicazioni diagnostiche non necessarie;

– non aver trasferito una precedente autorizzazione NCC nel quinquennio precedente la domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 21/1992;

– non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di una precedente licenza o autorizzazione di esercizio nei casi ostativi previsti dall'art. 12, comma 3, lettera d), del Regolamento;

– non aver riportato condanne comportanti interdizione da una professione o da un'arte o incapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese, salvo riabilitazione; non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale complessivamente superiori a due anni, fatti salvi la riabilitazione e gli altri effetti estintivi rilevanti per legge;

– non essere destinatario di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e non trovarsi nelle altre condizioni ostative al rilascio previste dalla legislazione vigente;

– impegnarsi a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

I requisiti devono permanere sino al rilascio dell'autorizzazione e durante tutto il periodo di esercizio dell'attività.

Non è richiesta la residenza nel Comune di Fontevivo, né quest'ultima attribuisce punteggio o costituisce criterio di preferenza a parità di punteggio nella graduatoria concorsuale.

Articolo 3 - Condizioni da comprovare prima del rilascio

Entro il termine di cui all'articolo 10 l'assegnatario deve comprovare, oltre ai requisiti personali e professionali:

– la proprietà o la disponibilità a valido titolo del veicolo da adibire al servizio, secondo le forme consentite dalla legge n. 21/1992 e dalla normativa vigente;

– la disponibilità a valido titolo di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del Comune di Fontevivo, nel rispetto degli artt. 3 e 8 della legge n. 21/1992 e della normativa urbanistica, edilizia e di sicurezza applicabile;

– gli adempimenti di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane pertinenti alla forma di esercizio scelta, l'apertura della posizione fiscale e gli adempimenti previdenziali e assicurativi dovuti;

– l'assenza di una licenza taxi incompatibile con il rilascio dell'autorizzazione NCC mediante autovettura; se dichiarata in domanda, il candidato documenta la cessazione della titolarità prima del rilascio;

– la conformità del veicolo all'uso NCC e la copertura assicurativa prescritta, secondo il coordinamento procedurale tra rilascio del titolo comunale e operazioni della Motorizzazione civile.

In domanda è sufficiente l'impegno a conseguire le condizioni relative al veicolo e alla sede/rimessa prima del rilascio.

Per la rimessa non è richiesto indistintamente un certificato dei Vigili del fuoco: devono essere prodotti o acquisiti i titoli e gli adempimenti di prevenzione incendi soltanto quando necessari per le caratteristiche dell'immobile e dell'attività. La destinazione e l'idoneità dei locali o degli spazi restano soggette alle verifiche degli uffici competenti.

Articolo 4 - Pubblicazione e scadenza delle domande

Il presente bando e il relativo modello di domanda (Allegato A) sono pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Fontevivo; il bando o il relativo avviso è pubblicato altresì sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale.

Le domande devono pervenire entro le ore 23:59 del giorno venerdì 11 dicembre 2026, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.

Non rileva la data di spedizione: la domanda deve essere ricevuta dal Comune entro la scadenza indicata. La consegna a mano è consentita esclusivamente negli orari di apertura dell'Ufficio protocollo; il termine delle ore 23:59 si applica alla trasmissione mediante PEC.

Articolo 5 - Presentazione della domanda e allegati

La domanda, redatta secondo l'Allegato A, può essere presentata:

– tramite PEC all'indirizzo protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it, con oggetto «**concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di due autorizzazioni NCC mediante autovettura fino a nove posti compreso il conducente**»; fa fede la ricevuta di avvenuta consegna;

– mediante consegna all'Ufficio protocollo del Comune, Piazza Repubblica n. 1, 43010 Fontevivo (PR), negli orari di apertura; fa fede la registrazione di ricevimento;

– mediante raccomandata A/R indirizzata al medesimo Comune; fa fede la ricezione, entro il termine, da parte dell'Ente.

La domanda trasmessa per PEC è allegata in formato PDF e firmata digitalmente, oppure sottoscritta con firma autografa e accompagnata da copia di un documento d'identità valido. Non occorre autenticazione. L'invio da parte di un intermediario richiede una delega alla trasmissione; la domanda resta sottoscritta dal candidato, salvo rappresentanza validamente conferita.

La domanda contiene generalità, nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e domicilio per le comunicazioni, recapiti, titolo di studio, estremi dell'iscrizione al ruolo, dichiarazioni sui requisiti, impegni e titoli di valutazione e preferenza. Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Devono essere allegati:

- copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità se la domanda è sottoscritta con firma autografa. La copia non è richiesta quando la domanda è sottoscritta con firma digitale;

– certificazione medica attestante l'idoneità fisica allo svolgimento del servizio, richiesta dall'art. 12 del Regolamento e non sostituibile con autocertificazione;

– Dichiarazioni relative ai titoli valutabili e di preferenza posseduti alla scadenza del bando, con indicazione dei dati necessari alla verifica, secondo il modello allegato A. Gli eventuali documenti da allegare sono specificamente indicati nel modello; i dati detenuti da altre pubbliche Amministrazioni sono acquisiti d'ufficio.

– per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea: estremi del titolo di soggiorno e copia quando necessaria per la verifica; per titoli esteri, traduzione e documentazione sul riconoscimento, ove prescritti;

– eventuale delega o procura, con i documenti necessari a verificarne la validità;

– assolvimento dell'imposta di bollo di euro 16,00, salvo esenzione prevista dalla legge.

Per la domanda cartacea la marca da bollo è apposta sull'originale. Per la domanda telematica occorre allegare la dichiarazione di annullamento della marca prevista nell'Allegato A, con scansione e conservazione dell'originale, secondo le modalità ammesse dall'ente. L'irregolarità del bollo è soggetta a regolarizzazione fiscale.

Non sono richiesti certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni per dati autocertificabili o acquisibili d'ufficio. Non è previsto un diritto di partecipazione nel presente bando.

Articolo 6 - Istruttoria delle domande e Commissione

Il Responsabile competente nomina la Commissione ai sensi dell'art. 10 del regolamento: essa è presieduta dal Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa (Responsabile Settore I) ed è composta da ulteriori due esperti nelle discipline d'esame. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno dei componenti della Commissione, secondo il regolamento.

La Commissione è riunita entro trenta giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, termine fissato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), del Regolamento. Prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, alla presenza di tutti i componenti, definisce e verbalizza i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 11, comma 3. I criteri sono resi pubblici prima delle valutazioni.

La Commissione valuta la regolarità delle domande e forma l'elenco dei candidati ammessi, pubblicato all'Albo pretorio e nella pagina dedicata del sito web comunale, nonché nei locali d'esame secondo l'art. 11 del Regolamento. Sono adottate misure per limitare la diffusione di dati personali non necessari.

Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti per irregolarità sanabili, assegnando un termine congruo. Il soccorso istruttorio non consente di acquisire dopo la scadenza un requisito che doveva già essere posseduto, né di introdurre nuovi titoli valutabili o preferenziali non dichiarati tempestivamente.

Costituiscono cause di esclusione: ricezione tardiva; mancanza dei requisiti prescritti alla scadenza; domanda non riconducibile al candidato o priva di una sottoscrizione valida non regolarizzata quando consentito; omessa integrazione richiesta entro il termine assegnato; dichiarazioni non veritiere incidenti sull'ammissione.

Articolo 7 - Titoli valutabili e attribuzione dei punteggi

Sono valutati i titoli posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e tempestivamente dichiarati. La valutazione comprende l'età, l'anzianità di servizio e la frequenza e gravità delle infrazioni stradali, obbligatoriamente previste dall'art. 11, comma 3, del Regolamento comunale, nonché il titolo di studio, secondo quanto di seguito specificato:

- età anagrafica: ai candidati che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano ancora compiuto il settantunesimo anno di età è attribuito un punteggio uniforme, determinato dalla Commissione nell'ambito dei voti disponibili ai sensi dell'art. 11, comma 4, del

Regolamento comunale. Ai candidati che abbiano già compiuto il settantunesimo anno non è attribuito punteggio per questo titolo, ferma restando la partecipazione alla procedura in presenza dei requisiti prescritti;

– titolo di studio, anche conseguito all'estero se riconosciuto in Italia: è valutato esclusivamente il titolo di grado più elevato, senza cumulo dei punteggi relativi a più titoli;

– l'anzianità di servizio maturata, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone. Il candidato indica, per ciascun periodo, denominazione e codice fiscale dell'impresa, tipologia del servizio, mansioni svolte, natura del rapporto e date di inizio e fine, evidenziando eventuali periodi sovrapposti;

– la frequenza e la gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale commesse nel quinquennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il candidato indica, per ciascuna infrazione, la data, la disposizione violata, l'autorità accertatrice, gli estremi del verbale, la sanzione e l'eventuale impugnazione con il relativo stato;

Non è attribuito alcun punteggio per la residenza nel territorio del Comune di Fontevivo.

La Commissione predispone e adotta con proprio verbale la griglia di valutazione, alla presenza di tutti i componenti, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento comunale. Definisce i punteggi, la ripartizione dei dieci voti disponibili per ciascun commissario tra titoli e colloquio, le modalità di calcolo e la formula di aggregazione del punteggio complessivo, senza duplicazioni. La griglia è pubblicata nella pagina della procedura prima delle valutazioni, nel rispetto dei titoli e delle regole stabiliti dal presente bando. Non costituisce allegato al presente bando.

Per il titolo di studio la Commissione individua i livelli valutabili e i relativi punteggi, valutando il solo titolo di grado più elevato e senza cumulo. Per l'anzianità di servizio definisce i rapporti e le mansioni pertinenti, le modalità di attribuzione del punteggio, le frazioni di anno e il punteggio massimo. I periodi temporalmente sovrapposti sono conteggiati una sola volta ai fini dell'anzianità. I criteri sono adottati nei tempi e con le modalità indicati al precedente capoverso.

Per le infrazioni stradali la Commissione definisce i criteri di attribuzione del punteggio considerando sia la frequenza sia la gravità e lo stato di definitività degli accertamenti, le classi di violazioni, le eventuali decurtazioni e il limite minimo. Precisa il trattamento degli accertamenti con impugnazione pendente e la data di riferimento per la definitività. Le infrazioni annullate non sono penalizzate. Il periodo di osservazione è il quinquennio indicato nel presente articolo. I criteri sono adottati prima della decisione sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento.

Il candidato dichiara nella domanda gli elementi sulle infrazioni richiesti dal presente articolo e dall'Allegato A. Il Comune effettua le verifiche presso le amministrazioni competenti, acquisendo d'ufficio i dati disponibili e richiedendo documenti privati soltanto quando necessari e non acquisibili d'ufficio.

Articolo 8 - Prova d'esame e convocazione

La prova consiste in un colloquio sulle materie previste dall'art. 13 del regolamento: conoscenza del regolamento comunale, coordinato con la normativa nazionale e regionale vigente; elementi di toponomastica locale e principali luoghi e siti storici del Comune di Fontevivo.

Nella presente procedura non è prevista la verifica della conoscenza di una lingua straniera, prevista come eventuale dall'art. 13 del regolamento comunale. La Commissione definisce preventivamente i criteri di valutazione delle due materie del colloquio, le modalità di formulazione dei quesiti e i descrittori del giudizio, assicurando uniformità di trattamento.

La prova orale concorre alla formazione della graduatoria mediante l'attribuzione di un punteggio, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione. Non è previsto un punteggio minimo di superamento. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e al

colloquio, secondo la ripartizione e la formula di aggregazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, senza duplicazioni. L'assenza ingiustificata alla prova comporta rinuncia alla partecipazione.

L'elenco dei candidati ammessi e il calendario della prova orale sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. La convocazione è inoltre comunicata individualmente mediante PEC al domicilio digitale indicato dal candidato oppure, in assenza, mediante raccomandata A/R al domicilio dichiarato, con il preavviso stabilito dalla Commissione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento. La pubblicazione sul sito web istituzionale non sostituisce la comunicazione individuale.

Il candidato si presenta con documento di identità valido. Eventuali esigenze di ausilio per la prova sono comunicate all'ufficio in tempo utile e documentate nei limiti necessari.

Articolo 9 - Graduatoria e titoli preferenziali

La Commissione forma la graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio secondo i criteri adottati ai sensi dell'articolo 7. A parità di punteggio complessivo si applicano, nell'ordine, i seguenti titoli preferenziali:

a) avere esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per almeno sei mesi complessivi, oppure essere stato dipendente di un'impresa NCC per il medesimo periodo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 21/1992. Le due condizioni sono equivalenti; il possesso di entrambe non attribuisce una preferenza ulteriore;

b) possedere il titolo relativo all'esperienza come socio o collaboratore familiare per almeno sei mesi, nei termini dell'art. 15, comma 1, del Regolamento comunale;

c) essere titolare di altra autorizzazione NCC rilasciata dal Comune di Fontevivo da almeno due anni e avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;

d) essere associato, per l'esercizio del servizio NCC, in forma cooperativa, societaria o consortile, a un organismo esercente il servizio;

e) avere la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per agevolare il trasporto di persone con disabilità.

I criteri sono applicati in successione ai candidati con uguale punteggio complessivo. Per ciascun criterio, i candidati che possiedono il titolo precedono quelli che ne sono privi. All'interno dei gruppi che restano in parità si applica il criterio successivo. Non si procede alla somma del numero dei titoli posseduti e non sono attribuiti punti aggiuntivi. I titoli devono essere posseduti alla scadenza delle domande e dichiarati nell'Allegato A, con gli elementi necessari alla verifica.

In caso di persistente parità è preferito il candidato più giovane di età.

Il Responsabile competente approva la graduatoria, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito comunale, con dati limitati a quanto necessario. La graduatoria ha validità di tre anni ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento ed è utilizzata, nel rispetto del contingente vigente, per le disponibilità che si rendano vacanti.

Le due autorizzazioni sono assegnate ai primi due candidati aventi titolo. La collocazione in graduatoria non sostituisce la verifica dei requisiti né costituisce autorizzazione all'esercizio del servizio.

Articolo 10 - Verifiche e rilascio delle autorizzazioni

Agli assegnatari è inviata formale comunicazione con assegnazione di novanta giorni per presentare la documentazione comprovante le condizioni per il rilascio, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento. I dati già in possesso di pubbliche amministrazioni sono acquisiti d'ufficio. Il rilascio avviene entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, ferme le sospensioni istruttorie ammesse dalla legge.

Sono verificati i requisiti personali e professionali, le condizioni antimafia, il veicolo e la sua disponibilità, la sede operativa e la rimessa, le iscrizioni d'impresa pertinenti e gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi. Gli adempimenti di immatricolazione a uso NCC sono coordinati con la Motorizzazione civile: non è richiesta, prima del titolo comunale necessario all'immatricolazione, una formalità che presupponga tale titolo.

Se l'assegnatario rinuncia, non dimostra i requisiti entro il termine o non può conseguire l'autorizzazione, l'ufficio adotta il provvedimento conseguente, nel rispetto delle garanzie procedimentali applicabili, e procede allo scorrimento della graduatoria. Non è prevista una proroga automatica del termine di novanta giorni.

Le dichiarazioni sono soggette ai controlli dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni non veritiere comportano le conseguenze degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, oltre agli ulteriori effetti previsti dalla legge.

Articolo 11 - Inizio del servizio e obblighi di esercizio

Il servizio deve iniziare entro quattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Il termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori quattro mesi soltanto quando l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile, ai sensi dell'art. 16 del regolamento.

Il titolare adempie agli obblighi di iscrizione o aggiornamento nel Registro elettronico NCC e Taxi (RENT), ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2024, n. 203, e delle istruzioni ministeriali vigenti. La previa iscrizione al RENT non è requisito di partecipazione per il candidato che non sia già titolare di licenza o autorizzazione.

Restano fermi gli obblighi relativi a sede e rimessa, prenotazioni, documentazione dei servizi, conducenti abilitati, assicurazione e sicurezza, prescritti dalla disciplina vigente al momento dell'esercizio.

Non sono introdotti dal presente bando obblighi di rientro dopo ogni singolo servizio o tempi minimi tra prenotazione e partenza ulteriori rispetto alla normativa vigente.

L'autorizzazione non ha una scadenza predeterminata ed è soggetta ai controlli, alle sospensioni, alla revoca o alla decadenza nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Il conferimento a organismi collettivi deve seguire l'art. 7 della legge n. 21/1992 e l'art. 4 del regolamento.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento: Comune di Fontevivo, Piazza Repubblica n. 1, 43010 Fontevivo (PR); telefono 0521/611911; e-mail info@comune.fontevivo.pr.it; PEC protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it.

Responsabile della Protezione Dati (RPD): Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: dpo@comune.fontevivo.pr.it.

Finalità del trattamento: I dati personali richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati, in sede di attuazione di compiti istituzionali, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando.

Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall'art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il

trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato).

Destinatari dei dati personali: I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.

Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali: eventuali trasferimenti al di fuori dello Spazio economico europeo possono avvenire esclusivamente nel rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dal capo V del Regolamento (UE) 2016/679. Ulteriori informazioni sui trattamenti e sulle garanzie applicabili possono essere richieste al Titolare o al RPD.

Periodo/criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell'interessato: nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, rivolgendosi al Titolare del trattamento anche tramite PEC a protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it. L'interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

Articolo 13 - Responsabile e disposizioni finali

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Alinovi, Responsabile del Settore Servizi Generali. Ufficio competente: Settore Servizi Generali.

Informazioni: mail m.meneghello@comune.fontevivo.pr.it

PEC: protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it.

Telefono: 0521611915

Sito istituzionale: www.comune.fontevivo.pr.it, pagina [percorso della procedura].

Per quanto non disciplinato si applicano la legge n. 21/1992, la normativa regionale e il Regolamento comunale, nel rispetto delle disposizioni sovraordinate vigenti. I chiarimenti di interesse generale sono pubblicati nella pagina del concorso; non possono modificare requisiti o criteri del bando senza un formale provvedimento e, ove necessario, la riapertura dei termini.

È ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei casi consentiti e secondo i termini e le decorrenze previsti dalla legge. Le richieste di chiarimento o riesame non sospendono tali termini.

Allegato: A – Domanda di partecipazione.

Fontevivo, 30/10/2026

Il Responsabile del Settore Servizi Generali
Dott.ssa Elena Alinovi
Documento sottoscritto digitalmente

ELENA
ALINOVI
30.10.2026
09:43:50
GMT+01:00